

# Comunioni ereditarie indivise: si è chiusa la consultazione per migliorare il rimborso dell'imposta preventiva

Lo scopo è quello di assicurare il prelievo delle imposte dirette rafforzando allo stesso tempo la funzione di garanzia dell'imposta preventiva



**Alfredo Hatz**

Esperto fiscale dipl.,  
Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale,  
Consulente aziendale e fiscale,  
MPP Fiduciaria SA, Breganzona

*Nei casi di eredità indivise, nei quali il domicilio cantonale degli eredi non corrisponde a quello del de cuius, cambierà la competenza cantonale del rimborso d'imposta preventiva. Sui redditi scaduti dopo l'apertura della successione non sarà più competente il Cantone dell'autore della successione, ma quello di domicilio degli eredi.*

<b>I. Introduzione</b> .....	<b>320</b>
<b>II. Diritto fiscale e diritto successorio</b> .....	<b>320</b>
A. L'ultima dichiarazione fiscale del de cuius.....	320
B. Le dichiarazioni successive all'apertura della successione.....	321
C. La divisione della successione .....	321
D. L'eredità indivisa .....	321
<b>III. Le criticità del diritto vigente</b> .....	<b>322</b>
A. La competenza territoriale .....	322
B. L'attuale sistema di scambio di informazioni fiscali tra i Cantoni .....	322
C. L'intervento dell'AFC in caso di rimborso a torto .....	322
<b>IV. L'avamprogetto di modifica dell'imposta preventiva</b> .....	<b>322</b>

## I. Introduzione

Il 6 dicembre 2019, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di avviare una procedura di consultazione con riguardo a una modifica dell'Ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211)[1]

[1] DFF, Il Consiglio federale propone di modificare l'imposta preventiva, Comunicato stampa, Berna, 6 dicembre 2019, in: [https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/die-estv/medien/nsb-news\\_list.msg-id-77415.html](https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/die-estv/medien/nsb-news_list.msg-id-77415.html) (consultato il 10.06.2020). Cfr. anche DFF, Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva, Rapporto esplicativo, Berna, 6 dicembre 2019, in: [https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/3095/Imposta-preventiva-eredita\\_Rapporto-espl\\_it.pdf](https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/3095/Imposta-preventiva-eredita_Rapporto-espl_it.pdf) (consultato il 10.06.2020) (cit.: Rapporto esplicativo). Il testo dell'avamprogetto è disponibile al seguente link: [https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/3095/Imposta-preventiva-eredita\\_Progetto\\_it.pdf](https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/3095/Imposta-preventiva-eredita_Progetto_it.pdf) (consultato il 10.06.2020).

relativamente alla tassazione dei redditi da comunioni ereditarie[2]. La procedura di consultazione è terminata il 23 marzo 2020[3]. La proposta di modifica riunirà le competenze cantonali del rimborso dell'imposta preventiva a quella della tassazione ordinaria di reddito e sostanza. Una data di entrata in vigore non è ancora stata prevista. Il rapporto esplicativo raccomanda di lasciare sufficiente tempo ai Cantoni per l'implementazione della nuova norma[4].

## II. Diritto fiscale e diritto successorio

### A. L'ultima dichiarazione fiscale del de cuius

Il giorno del decesso viene aperta la successione all'ultimo domicilio del *de cuius*[5] e con essa si apre automaticamente la comunione ereditaria, che costituisce un soggetto giuridico autonomo[6]. Da questo momento in poi, per successione universale, diritti e doveri passano agli eredi, salvo che l'eredità non venga respinta da uno o da tutti gli eredi. Per i debiti fiscali del defunto, risponderanno in solido tutti gli eredi (art. 12 cpv. 1 Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]).

Per la tassazione della sostanza e dei redditi scaduti prima dell'apertura della successione sarà competente l'ultimo Cantone di domicilio del *de cuius*. Gli eredi o il loro rappresentante comune presenteranno, per il periodo che va dall'ultima dichiarazione fiscale presentata del *de cuius* alla data di apertura

[2] La procedura di consultazione contempla anche una modifica per i funzionari svizzeri domiciliati all'estero. Le loro domande di rimborso dell'imposta preventiva, secondo il testo proposto, andranno indirizzate all'autorità cantonale del luogo di origine già oggi competente per la tassazione del reddito e della sostanza e non più all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

[3] I pareri sono disponibili al seguente link: [https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/3095/Imposta-preventiva-eredita\\_Pareri.pdf](https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/3095/Imposta-preventiva-eredita_Pareri.pdf) (consultato il 10.06.2020).

[4] DFF, Rapporto esplicativo (nota 1), p. 8.

[5] Colui della cui eredità si tratta e, in pratica, indica la persona defunta che ha lasciato un'eredità.

[6] Cfr. artt. 537, 538 e 602 del Codice civile (CC; RS 210).

della successione[7], l'ultima dichiarazione fiscale in corso d'anno[8], allegando altresì l'inventario dettagliato di successione che sarà recapitato all'Ufficio cantonale delle imposte di successione e donazione.

Se i valori patrimoniali generano redditi gravati dall'imposta preventiva[9], maturati prima dell'apertura di una successione, gli eredi hanno il diritto al rimborso dell'imposta in luogo e vece del defunto, qualunque sia il loro domicilio o soggiorno, quindi, anche se residenti all'estero[10]. L'istanza di rimborso è presentata in concomitanza con la dichiarazione fiscale in corso d'anno. Competente per la decisione di rimborso dell'imposta preventiva è l'autorità cantonale dell'ultimo domicilio del *de cuius* (art. 59 cpv. 2 OIPrev)[11].

Le condizioni poste dalla legge per ottenere il rimborso dell'imposta sono il diritto di godimento sui valori che hanno generato il reddito (art. 21 cpv. 1 lett. a LIP) e il domicilio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LIP). Queste due condizioni dovranno essere adempiute dal *de cuius* (di seguito "condizioni base LIP per il rimborso"), mentre la condizione concernente la dichiarazione conforme, da presentare nei tempi utili e nella forma richiesta indirizzata all'autorità fiscale corretta, dovrà, invece, essere adempiuta dagli eredi o dal loro rappresentante comune.

In sintesi, i casi in cui i redditi gravati dell'imposta preventiva sono scaduti prima del decesso dell'autore della successione non pongono particolari problemi. L'ultimo Cantone di domicilio può controllare esso stesso se, da un lato, l'autore della successione nell'ambito della dichiarazione d'imposta ordinaria e gli eredi nell'ambito della dichiarazione d'imposta per la data del decesso del suddetto autore hanno adempiuto l'obbligo di dichiarazione e se, dall'altro, l'autore della successione aveva il diritto di godimento.

### B. Le dichiarazioni successive all'apertura della successione

In seguito all'apertura della successione si possono presentare due situazioni distinte: l'eredità viene divisa tra i singoli eredi o l'eredità indivisa prosegue sotto forma di comunione ereditaria. Dal punto di vista del diritto civile l'eredità indivisa appartiene alla comunione ereditaria.

[7] Che corrisponde alla fine dell'assoggettamento illimitato del *de cuius* che subentra con la sua morte (art. 8 cpv. 2 LIFD).


[8] Oltre alla dichiarazione in corso d'anno, potrebbero esserci anche da presentare le dichiarazioni fiscali degli anni precedenti. Fa stato la situazione delle tassazioni presentate dal *de cuius* al momento del decesso.

[9] Conformemente all'art. 30 cpv. 3 della Legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) e agli artt. 58 e 59 dell'Ordinanza federale sull'imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211), si distingue tra i redditi gravati dell'imposta preventiva che sono venuti a scadere prima del decesso dell'autore della successione e quelli che sono venuti a scadere dopo il decesso.

[10] La legge introduce dei casi speciali di rimborso all'art. 22 cpv. 2 LIP e definiti dalla OIPrev all'art. 51 ss. tra cui l'art. 58 relativo agli eredi. Gli eredi domiciliati all'estero possono chiedere un eventuale rimborso dell'imposta preventiva all'AFC.

[11] Andranno allegate più copie dell'istanza, in base al numero di Cantoni di domicilio degli eredi. In seguito, è previsto che il Cantone di domicilio del *de cuius* debba trasmettere ai Cantoni di domicilio degli eredi una copia della rispettiva istanza con le proprie osservazioni.

**Tabella 1:** Esempio di apertura della successione, di scioglimento della comunione ereditaria, di successione del patrimonio dal *de cuius* agli eredi e di scadenza dell'imposta preventiva



### C. La divisione della successione

Una volta aperta la successione e suddivisa l'eredità, ogni erede dichiara nella propria dichiarazione fiscale gli elementi ereditati (*i.e.* la sostanza presente alla fine dell'anno, come pure i redditi che si sono generati dal giorno successivo all'apertura della successione) che fanno ormai parte del proprio patrimonio personale e sono soggetti a normale tassazione.

Anche questa situazione non pone particolari problemi. Competente per la tassazione ordinaria degli elementi di reddito e di sostanza, così come per il rimborso dell'imposta preventiva, è il Cantone di domicilio degli eredi. Le condizioni di rimborso previste dalla LIP dovranno essere adempiute dagli eredi.

### D. L'eredità indivisa

Nel caso l'eredità non venga divisa tra gli eredi, vi è la continuazione dell'eredità indivisa sotto forma di comunione ereditaria[12]. Dal 1° gennaio 2013, la comunione ereditaria non figura più tra i soggetti fiscali dell'ordinamento tributario cantonale[13]. Ogni erede è assoggettato all'imposta nella misura della sua quota sui redditi provenienti dall'eredità e sulla relativa sostanza. Questa regola è applicabile fino allo scioglimento della comunione ereditaria. In tal caso bisogna distinguere due casi: (i) il *de cuius* e gli eredi hanno il domicilio nel medesimo Cantone; (ii) il *de cuius* e gli eredi (o anche un solo degli eredi) hanno il domicilio in Cantoni diversi.

Nel primo caso, questa situazione non pone particolari problemi. Infatti, per la tassazione degli eredi, come pure per la decisione di rimborso dell'imposta preventiva, è competente la medesima autorità cantonale.

Nel secondo caso, la procedura richiede un dispendio maggiore di risorse quando i redditi gravati dell'imposta preventiva sono scaduti dopo la data del decesso del *de cuius* e gli eredi, o alcuni di essi, non sono domiciliati nell'ultimo Cantone di domicilio del *de cuius* (luogo in cui è stata aperta la successione) e l'eredità non è ancora stata divisa.

[12] DFF, Rapporto esplicativo (nota 1), p. 3.

[13] SEBASTIAN MASCETTI, *Comunione ereditaria e comproprietà: la festa è finita*, in: NF n. 1/2014, pp. 3-4.

La dichiarazione dei redditi e della sostanza viene inviata al Cantone di domicilio degli eredi[14]. La verifica della dichiarazione eseguita ai fini del rimborso dell'imposta preventiva è però di competenza dell'ultimo Cantone di domicilio del *de cuius*[15]. Quest'ultimo deve verificare i dati delle dichiarazioni fiscali presentati nel Cantone di domicilio degli eredi e, se tutte le condizioni sono soddisfatte, concordare il rimborso all'istante. Anche in questo caso ogni erede dovrà soddisfare le condizioni base LIP per il rimborso, per la propria quota parte ereditaria.

### III. Le criticità del diritto vigente

#### A. La competenza territoriale

Nel caso di una comunione ereditaria in cui il domicilio cantonale di uno o più eredi non corrisponde a quello del *de cuius*, la procedura appare particolarmente laboriosa. Questo perché coinvolge più autorità fiscali cantonali e implica uno scambio di informazioni fiscali tra Cantoni. Appare senza dubbio problematico il fatto che al Cantone, a cui spetta l'imposizione di sostanza e reddito degli eredi, non sia il medesimo che accorda il rimborso dell'imposta preventiva.

#### B. L'attuale sistema di scambio di informazioni fiscali tra i Cantoni

Come già indicato, allo stato attuale, la decisione di rimborso dell'imposta preventiva prelevata su redditi da comunioni ereditarie scaduti dopo l'apertura della successione spetta all'autorità cantonale dell'ultimo domicilio del *de cuius*. Tuttavia, quest'ultimo non dispone di una copia delle dichiarazioni fiscali degli eredi, essendo queste presentate in un altro Cantone. Secondo il diritto vigente, i Cantoni coinvolti sono tenuti a scambiarsi le informazioni necessarie. A tale scopo, i Cantoni si basano sul Formulario S-167[16], che gli eredi utilizzano per l'istanza di rimborso. Questo modulo non permette, però, di accertare il diritto al rimborso, poiché da esso non si evince se la dichiarazione è stata compilata correttamente al domicilio degli eredi. Spetta, quindi, all'ultimo Cantone di domicilio del *de cuius* attivarsi, richiedendo tali informazioni al Cantone di domicilio degli eredi. Attualmente, non esistendo un sistema centralizzato per lo scambio di queste informazioni, le autorità cantonali si basano sul Formulario S-167 che gli eredi utilizzano per richiedere il rimborso dell'imposta preventiva al Cantone dell'ultimo domicilio del *de cuius*.

Come si può facilmente immaginare, la verifica della domanda di rimborso appare complicata, dispendiosa in termini amministrativi e soggetta anche a possibili errori nel confronto tra le dichiarazioni fiscali presentate dagli eredi nel proprio Cantone di domicilio e i Formolari S-167 indirizzati al Cantone dell'ultimo domicilio del defunto.

[14] Art. 10 cpv. 1 LIFD.

[15] Art. 59 cpv. 2 OIPrev.

[16] AFC, Formulario S-167 Istanza di rimborso dell'imposta preventiva nei casi di successione, in: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/dienstleistungen/schweiz.html> (consultato il 10.06.2020).

#### C. L'intervento dell'AFC in caso di rimborso a torto

Di regola è competente per le decisioni di rimborso d'imposta preventiva l'AFC. Per le persone fisiche è prevista un'eccezione in quanto l'AFC demanda ai Cantoni questo compito, pur sempre esercitando l'alta sorveglianza in materia di rimborsi.

In particolare, ai sensi dell'art. 57 cpv. 3 e 4 LIP, salvo in caso di procedimento penale, l'AFC può e deve manifestare il proprio disaccordo nei confronti delle autorità cantonali in merito a una domanda di rimborso da loro accolta pronunciandosi (in via provvisoria) entro un termine di tre anni dalla fine dell'anno civile in cui la decisione di rimborso cantonale è passata in giudicato; d'altro lato, ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 LIP se, conformemente all'art. 57 cpv. 3 LIP, è stata disposta una riduzione a titolo provvisoria, l'Ufficio cantonale dell'imposta preventiva può chiedere a colui che ha beneficiato del rimborso contestato di restituire l'imposta, ma tale diritto si estingue se non è esercitato, mediante decisione, nei sei mesi successivi alla notificazione della riduzione provvisoria[17].

Nell'attuale scenario potrebbe sorgere una controversia, in quanto la richiesta di riduzione, secondo l'attuale diritto, può essere rivolta solo al Cantone di domicilio degli eredi e non a quello che ha concordato a torto il rimborso. In altri termini, il Cantone di domicilio degli eredi potrebbe dover "pagare" l'errore di un rimborso a torto dell'ultimo Cantone di domicilio dell'autore della successione.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte appare chiara la necessità di intervenire e modificare l'attuale ordinamento. Nel caso dei redditi percepiti dalla comunione ereditaria dopo l'apertura della successione si costata una competenza per imposta e non per territorio. L'asimmetria informativa tra Cantoni potrebbe condurre ad un rimborso a torto oppure ad un doppio rimborso dell'imposta preventiva: una volta a cura del Cantone di domicilio degli eredi e, parallelamente, dal Cantone di domicilio del *de cuius*.

### IV. L'avamprogetto di modifica dell'imposta preventiva

L'avamprogetto non tocca i redditi gravati da imposta preventiva scaduti prima dell'apertura della successione e neanche quelli scaduti dopo, a condizione che il Cantone dell'ultimo domicilio del *de cuius* corrisponda con quello degli eredi. L'avamprogetto interverrebbe solo nei casi in cui il domicilio di uno o più eredi non dovesse corrispondere con il Cantone di domicilio del *de cuius*.

La modifica prevede che sarà l'autorità fiscale cantonale del domicilio degli eredi a esprimersi sulle istanze di rimborso dell'imposta preventiva prelevata sui redditi maturati dopo l'apertura della successione.

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra autorità fiscali cantonali è previsto che l'ultimo Cantone di domicilio del defunto comunichi al Cantone di domicilio degli eredi (nuovo art. 59 cpv. 3 OIPrev) nome e indirizzo degli altri eredi

[17] Sentenza TF n. 2C\_936/2018 del 9 gennaio 2019 consid.4.1.

domiciliati fuori Cantone. Questi dati potranno essere scambiati tra i Cantoni in forma elettronica sulla base di un modello studiato appositamente<sup>[18]</sup>. In seguito, l'obiettivo espresso nel progetto è quello di integrare questo sistema nell'ambito delle procedure di tassazione ordinarie cantonali. Da notare che il rinnovato scambio di informazioni tra Cantoni includerà tutti i dati sulla successione. In precedenza, venivano solo scambiati i dati relativi a redditi colpiti da imposta preventiva e la sostanza da cui essi provenivano.

La soluzione proposta andrebbe anche a regolare eventuali domande di riduzione da parte dell'AFC. Il Cantone tenuto a rimborsare sarebbe il medesimo che ha elaborato la decisione di rimborso dell'imposta preventiva al contribuente ivi domiciliato.

La modifica sarà applicabile ai redditi scaduti nell'anno di entrata in vigore dell'art. 59 OIPrev nella sua nuova versione. Una data di entrata in vigore non è ancora stata prevista, il disegno di legge raccomanda di lasciare sufficiente tempo ai Cantoni per l'implementazione della nuova norma.

Secondo il Rapporto esplicativo del DFF per quanto riguarda il gettito fiscale, della Confederazione e la parte del 10% spettante ai Cantoni, si registrerà un incremento dovuto al fatto che si eviteranno rimborsi a torto o in doppio di imposta preventiva. Inoltre, uno scambio di informazioni più puntuale tra i Cantoni assicurerà un'imposizione più completa e precisa con effetti sulle entrate da imposte dirette sul reddito e sulla sostanza.

In data 18 marzo 2020, il Consiglio di Stato ticinese, interpellato dal DFF nell'ambito della procedura di consultazione del progetto, conferma le attuali problematiche legate al rimborso dell'imposta preventiva per le eredità indivise, approvando la modifica di legge proposta<sup>[19]</sup>.

### V. Conclusioni

Nel caso dei redditi delle eredità indivise intercantionali, una centralizzazione delle competenze territoriali appare un'ottima soluzione. Se l'OIPrev verrà modificata come proposto, assisteremo a un rafforzamento della funzione di garanzia dell'imposta preventiva con effetti positivi sull'efficacia della riscossione delle imposte dirette. Allo stesso tempo, si eviterebbero rimborsi d'imposta preventiva a torto o in doppio.

L'esito di questa modifica dipenderà in particolare modo dall'implementazione del metodo di scambio di informazioni fiscali tra Cantoni. Se quest'introduzione avverrà con successo gli obiettivi della modifica di legge saranno realtà e probabilmente saranno anche accompagnati da una semplificazione burocratica per i Cantoni e le loro amministrazioni.


---

<sup>[18]</sup> DFF, Rapporto esplicativo (nota 1), p. 13 con riferimento a Conferenza svizzera delle imposte (CSI), Meldungsspezifikation Vermögensanfall.

<sup>[19]</sup> Consiglio di Stato del Canton Ticino, Lettera del 18 marzo 2020, n. 1522, in: [https://m4.ti.ch/fileadmin/POTERI/CdS/procedure\\_di\\_consultazione\\_federale/2020/20\\_1522\\_DFE\\_Modifica\\_dell\\_ordinanza\\_sull\\_imposta\\_preventiva.pdf](https://m4.ti.ch/fileadmin/POTERI/CdS/procedure_di_consultazione_federale/2020/20_1522_DFE_Modifica_dell_ordinanza_sull_imposta_preventiva.pdf) (consultato il 10.06.2020).

**Tabella 2:** Situazione attuale per le comunioni ereditarie

Legge attualmente in vigore per le comunioni ereditarie  
 Competenza cantonale imposte dirette sul reddito e sulla sostanza



Legge attualmente in vigore  
 Competenza cantonale imposta preventiva



**Tabella 3:** Avamprogetto di modifica dell'OIPrev per le comunioni ereditarie

Avamprogetto - Modifica dell'imposta preventiva  
 Competenza cantonale imposte dirette sul reddito e sulla sostanza



Legge attualmente in vigore  
 Competenza cantonale imposta preventiva

